

DECRETO N. **42** DEL **26/02/2026**.

OGGETTO: TOFANA S.r.l., con sede in Cortina d'Ampezzo (BL), via dello Stadio, 12, Partita IVA: 01089670259 - Codice Fiscale: 01089670259. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione del servizio di produzione e mantenimento dell'innevamento artificiale delle piste da sci e degli impianti dalla stessa gestite, in area non venue di gara, ma interessata da eventi olimpici, come richiesto dal Comitato Organizzatore Fondazione Milano Cortina 2026, per l'ammontare di € 122.000,00 (iva inclusa). CIG BA9BE24F65 - (Servizi di banche dati). Decreto a contrarre con contestuale affidamento diretto e impegno di spesa. Attività necessarie all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (*ex art.5, comma 2, lett. c) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii.*).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si procede all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, ed al relativo impegno di spesa del servizio di produzione e mantenimento dell'innevamento artificiale delle piste da sci e degli impianti gestite da Tofana S.r.l., in area non venue di gara, ma interessata dai Giochi, come richiesto dal Comitato Organizzatore Fondazione Milano Cortina 2026, per l'ammontare di € 122.000,00 (iva inclusa).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER I XIV GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI MILANO CORTINA 2026
ex art. 5, D.L. 30/06/2025, n. 96 – DPCM 05/09/2025

PREMESSO che:

- a seguito dell'assegnazione nell'ambito dell'Assemblea generale del CIO del 24 giugno 2019 dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 alle Città di Milano e di Cortina d'Ampezzo, tra il CIO, il CONI, la Regione del Veneto e la Regione Lombardia è stato sottoscritto l'Host City Contract, recante i principi fondamentali che dovranno presiedere l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi;
- da tale momento si è dato corso alle attività necessarie all'avvio della fase di organizzazione dei Giochi, nel rispetto dei principi previsti dalla Carta Olimpica, dall'Host City Contract e in ottemperanza al modello di Governance definito nel Dossier di Candidatura;
- la legge 8 maggio 2020, n. 31, di conversione del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, ha definito il modello di *governance* dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026;

VISTO:

- il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante *“Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni in materia di sport”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, e, in particolare, l'articolo 5 concernente *“Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»”*;

- il comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che *“Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità, sentito il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi e necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano- Cortina 2026»”*. [...] Restano fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. [...]”;
- il comma 4 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che *“Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali Paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026”*;
- l'art. 1 del D.P.C.M. 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei Conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025, con il quale è stata disposta la nomina di Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;
- l'art. 1 del D.P.C.M. 29 settembre 2025 registrato alla Corte dei Conti al n. 2585 in data 07/10/2025, con il quale è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata *“Struttura di missione di supporto al Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»”*;
- l'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con la legge 8 agosto 2025 n. 119, che prevede al comma 2 che il Commissario, ai fini dell'attuazione della propria attività, proponga, uno o più Programmi dettagliati di interventi da realizzare, nonché delle attività agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento, nonché all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero. I Programmi, redatti secondo quanto disciplinato dal medesimo articolo 5, devono quindi essere approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport;

RICHIAMATO:

- il secondo Programma redatto dal Commissario Straordinario, nel quale sono state specificate le attività da porre in essere con specifico riferimento alle esigenze di carattere logistico cui è necessario fare fronte per lo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, approvato dal Ministro per lo Sport e i Giovani con decreto del 24 dicembre 2025 e registrato dalla Corte dei Conti con provvedimento n. 305 del 27 gennaio 2026;
- la nota trasmessa dalla Fondazione Milano Cortina 2026, acquisita agli atti della struttura commissariale prot. n. 138 del 9 febbraio 2026, con la quale è stata rappresentata la necessità di procedere ad assicurare la produzione di neve richiesta al concessionario esercente gli impianti Tofana Srl, per rendere conformi le piste ai regolamenti internazionali FIS, per un costo complessivo pari ad € 100.000,00 + iva;

CONSIDERATO che la produzione neve è un intervento necessario per lo svolgimento delle competizioni olimpiche e paralimpiche in Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) e come tale può trovare copertura finanziaria ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 156/2025;

DATO ATTO CHE il Commissario Straordinario farà fronte agli oneri derivanti dal presente provvedimento con le risorse stanziare nella contabilità speciale accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato, Alias RGS CS-MI-0013240, intestata a "Commissario Straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026", ai sensi dell'articolo 5, comma 8 del Decreto Legge del 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni, dalla Legge del 8 agosto 2025, n. 119;

RITENUTO che, su tali premesse, si rende necessario disciplinare i reciproci rapporti mediante la sottoscrizione di una Convenzione con la società Tofana S.r.l., come da schema di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione del servizio di produzione e mantenimento dell'innevamento artificiale delle piste da sci e degli impianti, in area non venue di gara, ma interessata da eventi olimpici, come richiesto dal Comitato Organizzatore Fondazione Milano Cortina 2026, a favore della società TOFANA S.r.l., con sede in Cortina d'Ampezzo (BL), via dello Stadio, 12, Partita IVA: 01089670259 - Codice Fiscale: 01089670259. CIG BA9BE24F65;

CONSIDERATO che la disposizione del comma 3 dell'art. 5 del D.L. n. 96/2025 prevede che il Commissario Straordinario può agire anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 e del D.L. 21/2012, convertito con modificazioni, dalla L. 56/2012, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fermo restando che, ai sensi del comma 2 bis dello stesso art. 5 del menzionato D.L. n. 96/2025, il Commissario non può, comunque, operare in deroga alle normative vigenti in materia di digitalizzazione e di modellazione informatica per l'edilizia;

CONSIDERATO che, in dipendenza delle prestazioni a carico del Commissario Straordinario e il valore della somma da riconoscersi a favore della ditta individuata, è stato ritenuto doversi operare in deroga alle previsioni contemplate negli artt. 114, 115, 116 e 117 del D.Lgs. 36/2023, nonché di quelle contenute negli artt. 32 e ss. dell'Allegato II.14 allo stesso Codice dei Contratti Pubblici e che, pertanto, le riferite disposizioni non troveranno applicazione nel rapporto contrattuale con la medesima ditta;

DATO ATTO che gli elementi essenziali del contratto e i criteri di scelta dell'operatore economico secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 sono così di seguito individuati:

- oggetto dell'affidamento è l'acquisizione del servizio di produzione e mantenimento dell'innevamento artificiale delle piste da sci e degli impianti gestite da Tofana S.r.l., in area non venue di gara, ma interessata da eventi olimpici e paralimpici, come richiesto dal Comitato Organizzatore Fondazione Milano Cortina 2026, per l'importo di euro 100.000,00 + Iva 22% € 22.000,00, per complessivi € 122.000,00;
- il presente affidamento avviene in forma diretta, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, come sopra meglio precisato;
- il codice identificativo di gara (CIG) per il servizio in parola è BA9BE24F65;
- il presente procedimento non necessita l'acquisizione del CUP, non essendo spesa di investimento;

RITENUTO pertanto:



- di procedere con l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, del servizio di produzione e mantenimento dell'innevamento artificiale delle piste da sci e degli impianti dalla stessa gestite, in area non venue di gara, ma interessata da eventi olimpici e paralimpici, come richiesto dal Comitato Organizzatore Fondazione Milano Cortina 2026 alla società TOFANA S.r.l., con sede in Cortina d'Ampezzo (BL), via dello Stadio, 12, Partita IVA: 01089670259 - Codice Fiscale: 01089670259;
- di impegnare la somma di € 100.000,00 + iva 22% per € 22.000,00 per complessivi € 122.000,00 a favore della medesima società TOFANA S.r.l., da imputarsi nella contabilità speciale accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato - Alias RGS CS-MI-0013240, intestata a "Commissario Straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026", ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge del 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla Legge del 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii.;
- di approvare lo schema di convenzione con Tofana S.r.l., **Allegato A** al presente provvedimento;

VISTO il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 *"Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano – Cortina 2026"*;

VISTO il DPCM 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei Conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025;

VISTO il DPCM 29 settembre 2025 registrato alla Corte dei Conti al n. 2585 in data 7 ottobre 2025;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, in particolare l'art. 23;

ATTESA la propria competenza di Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, ai sensi dell'art. 1 del DPCM 5 settembre 2025;

DECRETA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di procedere con l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, del servizio di produzione e mantenimento dell'innevamento artificiale delle piste da sci e degli impianti dalla stessa gestite, in area non venue di gara, ma interessata da eventi olimpici e paralimpici, come richiesto dal Comitato Organizzatore Fondazione Milano Cortina 2026 alla società TOFANA S.r.l., con sede in Cortina d'Ampezzo (BL), via dello Stadio, 12, Partita IVA: 01089670259 - Codice Fiscale: 01089670259;
3. di impegnare la somma di € 100.000,00 + iva 22% per € 22.000,00 per complessivi € 122.000,00 a favore della medesima società TOFANA S.r.l., da imputarsi nella contabilità speciale accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato - Alias RGS CS-MI-0013240, intestata a "Commissario Straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026", ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge del 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla Legge del 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii.;
4. di procedere con il perfezionamento dell'affidamento alla ditta aggiudicataria secondo le condizioni del presente decreto;



5. di approvare lo schema di Convenzione, **Allegato A** al presente provvedimento, riservandosi di apportare allo stesso in fase di sottoscrizione eventuali modifiche non sostanziali nell'interesse pubblico della struttura Commissariale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel sito web <https://commissari.gov.it/paralimpiadi-2026/> predisposto all'interno del dominio commissari.gov.it presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ing. Giuseppe Fasiol

Allegato A al decreto n. 42 del 26/02/2026

Schema di CONVENZIONE

ex art. 5, comma 2 lett. c) del decreto-legge n. 96/2025

per disciplinare i rapporti tra il Commissario Straordinario e Tofana S.r.l., al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle competizioni olimpiche e paralimpiche.

CIG: BA9BE24F65

(ex art.5, comma 2, lett. c) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii.)

TRA

COMMISSARIO STRAORDINARIO per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026», nella persona dell'Ing. Giuseppe FASIOLO, nato a Lendinara (RO) il 09/11/1961, Codice fiscale FSLGPP61S09E522C, il quale interviene nel presente atto non in veste propria ma nella sua qualità Commissario straordinario, nominato con DPCM 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025, in attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso la sede il Ministero per lo Sport e i Giovani, Largo Pietro di Brazzà, 86 - 00187 Roma (d'ora in avanti "Commissario straordinario") – P.E.C. commissario.paralimpiadi2026@pec.governo.it

E

TOFANA S.r.l., con sede in Cortina d'Ampezzo (BL), via dello Stadio, 12, Partita IVA: 01089670259 - Codice Fiscale: 01089670259, rappresentata da, nato a e domiciliato per la carica in Cortina d'Ampezzo (BL),, il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto della società medesima nella sua qualità di, in esecuzione de, P.E.C. tofana@pec.it ;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*;

VISTO il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante *“Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni in materia di sport”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, e, in particolare, l'articolo 5 concernente *“Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»”*;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che *“Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità, sentito il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi e necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano- Cortina 2026». [...] Restano fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter del*

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. [...]”;

VISTO, altresì, il comma 2 dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale individua i compiti e i poteri del citato Commissario, prevedendo, tra l’altro, che *“Il Commissario straordinario propone uno o più programmi dettagliati di interventi da realizzare, nonché delle attività agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all’allestimento nonché all’adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica de legata in materia di sport. [...]”;*

VISTO il comma 4 dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che *“Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026. [...]”;*

VISTO il D.P.C.M. 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025, con il quale è stata disposta la nomina dell’Ing. Giuseppe Fasiol quale Commissario straordinario per l’organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;

VISTO il D.P.C.M. 29 settembre 2025, registrato alla Corte dei conti al n. 2585 del 7 ottobre 2025, concernente l’istituzione della Struttura di missione di supporto al Commissario straordinario per l’organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5. comma 2 lett. c) del decreto-legge n. 96/2025, il Commissario straordinario, in relazione alle competenze attribuitegli, può: *“... c) stipulare con i soggetti attuatori ovvero, se diverse, con le stazioni appaltanti apposite convenzioni per la realizzazione dei diversi interventi in coerenza con il cronoprogramma degli stessi”;*

VISTO l’art. 4, comma 1, del decreto legge 29 ottobre 2025, n. 156 secondo cui *“All’articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, le parole «euro 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive.» sono sostituite dalle seguenti: «euro 123.770.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, e una somma pari a un massimo di euro 15.200.000 per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni.»;*

CONSIDERATO che il comma 8 dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, prevede che *“Per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l’apertura di un’apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, in cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3, alle spese di funzionamento e agli oneri per il compenso del Commissario di cui al comma 4. Alla rendicontazione dell’impiego delle risorse della contabilità speciale è data tempestiva e adeguata pubblicità in conformità a quanto previsto dall’articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;*

CONSIDERATO che è intenzione del Commissario addivenire ad una convenzione con Tofana S.r.l. per la produzione e il mantenimento dell’innnevamento artificiale delle piste da sci e degli impianti dalla stessa gestite, in area non venue di gara, ma interessata da eventi olimpici, come richiesto dal Comitato Organizzatore Fondazione Milano Cortina 2026;

VISTA la nota trasmessa dalla Fondazione Milano Cortina 2026, acquisita agli atti della struttura commissariale prot. n. 138 del 9 febbraio 2026, con la quale è stata rappresentata la necessità di procedere ad assicurare la produzione di neve richiesta al concessionario esercente gli impianti Tofana S.r.l. per rendere conformi le piste ai regolamenti internazionali FIS;

PRESO ATTO che il costo complessivo è stato calcolato detraendo il costo dell'energia elettrica, fornita direttamente dalla Fondazione Milano Cortina 2026, secondo la seguente tabella:

Società	Eventi	Lunghezza Pista Metri	Larghezza Pista metri	Spessore Metri	Contingency metri	Totale metri cubi	COSTO al mq. detratto del 30% energia	Costo totale senza IVA
TOFANA	OLI-PARA	2.000	30	0,5	0,3	48.000	2,00 €	100.000,00 €

CONSIDERATO che la produzione neve è un intervento necessario per lo svolgimento delle competizioni olimpiche e paralimpiche in Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) e come tale può trovare copertura finanziaria ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 156/2025;

RITENUTO che, su tali premesse, sia di comune interesse delle Parti disciplinare i reciproci rapporti nei termini seguenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO e CONSIDERATO,
le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La presente Convenzione, di cui le premesse che qui si intendono integralmente richiamate fanno parte integrante e sostanziale, regola i rapporti fra Commissario e Tofana S.r.l. in ordine all' *"intervento di produzione neve necessaria allo svolgimento delle competizioni olimpiche e paralimpiche"*, disciplinata dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante *"Disposizioni urgenti per lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»"*.
2. Per quanto attiene alle opere necessarie allo svolgimento delle competizioni olimpiche e paralimpiche di cui al comma 3 dell'art. 5 del D.L. 96/2025 e ss.mm.ii., con la presente Convenzione si interviene affidando il servizio per la produzione della neve necessaria alla copertura, secondo il regolamento internazionale FIS, delle piste da sci in gestione a Tofana S.r.l., per l'ammontare di € 122.000,00 (iva inclusa), secondo il seguente computo:

Società	Eventi	Lunghezza Pista Metri	Larghezza Pista metri	Spessore Metri	Contingency metri	Totale metri cubi	COSTO al mq. detratto del 30% energia	Costo totale senza IVA
TOFANA	OLI-PARA	2.000	30	0,5	0,3	48.000	2,00 €	100.000,00 €

3. In relazione all'interventi di cui al punto precedente, le attività in capo Tofana Srl riguardano il servizio di innevamento necessario a garantire gli standard richiesti dalle Federazioni per l'evento olimpico e paralimpico.

4. Ai fini della prevenzione di infiltrazioni mafiose nelle procedure di affidamento di servizi, Tofana Srl si impegna all'iscrizione nell'apposita Anagrafe Antimafia degli esecutori, istituita presso il Ministero dell'interno, assumendo l'onere di estendere tale obbligo agli eventuali sub – affidatari.
5. L' intervento potrà subire rimodulazioni, variazioni o modifiche di comune accordo scritto tra le Parti. In tale ipotesi è necessario che Tofana S.r.l. provveda a presentare specifica istanza al Commissario.

ARTICOLO 2

(Efficacia e ambito temporale)

1. La presente convenzione è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e avrà durata fino alla conclusione delle attività commissariali, con il limite massimo previsto per legge al 31 dicembre 2026, fatte salve eventuali proroghe oltre tale data delle attività del Commissario straordinario.
2. Il termine ultimo per la conclusione dei lavori è fissato entro e non oltre il 15/03/2026; la relativa documentazione finale, prevista al fine dell'erogazione del saldo, dovrà pervenire entro e non oltre il 15/06/2026.

ARTICOLO 3

(Risorse finanziarie)

1. Per quanto riguarda il trasferimento delle risorse necessarie all'esecuzione dell'intervento dalla contabilità speciale del Commissario Straordinario alla Società, si convengono di comune accordo tra le Parti le seguenti modalità di erogazione:
 - a) 70% entro 30 giorni dalla sottoscrizione congiunta della presente convenzione;
 - b) Saldo entro 30 giorni dalla specifica richiesta scritta da parte di Tofana S.r.l. al Commissario Straordinario, corredata da attestazione della spesa complessivamente sostenuta e dal parere favorevole della Fondazione Milano Cortina 2026 in merito all'attività svolta.
3. Agli oneri di cui alla presente Convenzione si farà fronte con le risorse di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, come modificato dal decreto-legge n. 156/2025.

ARTICOLO 4

(Monitoraggio)

1. Il Commissario si riserva di effettuare in ogni momento verifiche a campione, anche in loco, sull'attuazione dell'intervento e sull'effettivo utilizzo delle risorse, in conformità alle scadenze previste dalla presente Convenzione. A tal riguardo Tofana S.r.l. dovrà consentire l'accesso a tutta la documentazione ed assicurare l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.
2. Tofana S.r.l. dovrà far pervenire tempestivamente, al loro verificarsi:

- a) Comunicazione di avvio dell'intervento;
- b) Comunicazione di mantenimento degli standard di innevamento richiesti dalle Federazioni internazionali, ad inizio e fine dell'evento Paralimpico;
- c) data di ultimazione del servizio richiesto.

ARTICOLO 5

(Referenti)

1. Per l'attuazione di quanto previsto nella presente Convenzione, il referente per il Commissario è il Commissario stesso, Ing. Giuseppe Fasiol, mentre il referente per Tofana S.r.l. è

ARTICOLO 6

(Gestione delle controversie)

1. Le Parti collaboreranno affinché l'attuazione della presente Convenzione si svolga con continuità per il periodo di sua efficacia, in conformità ai doveri di correttezza e leale collaborazione, e si impegnano a dare immediata comunicazione di eventuali motivi ostativi e/o interruttivi.
2. Riguardo alle questioni oggetto di eventuale controversia, le Parti si impegnano a concordare, di volta in volta, le modalità che salvaguardino comunque il pubblico interesse e il buon andamento delle attività tecniche e amministrative inerenti al servizio richiesto, senza pregiudizio per la continuità dell'azione amministrativa.
3. Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'esecuzione del presente atto saranno devolute agli organi di giurisdizione ordinaria. A tal fine, è competente il Foro di Roma.

ARTICOLO 7

(Rapporti con terzi)

1. La partecipazione finanziaria riguarda esclusivamente la prestazione economica per l'attuazione di quanto in argomento ed oggetto della presente Convenzione. La struttura Commissariale è pertanto espressamente estranea ad ogni rapporto con terzi ed è, quindi, esclusa da eventuali risarcimenti di qualsiasi danno che terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione della Convenzione stessa.

ARTICOLO 8

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. e del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.

ARTICOLO 9

(Disposizioni finali)



1. Qualsiasi variazione e/o modificazione della presente Convenzione deve essere convenuta in forma scritta.
2. Per le comunicazioni inerenti all'esecuzione della presente convenzione le Parti eleggono domicilio presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata:
 - per il Commissario straordinario, commissario.paralimpiadi2026@pec.governo.it;
 - per Tofana S.r.l.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente Convenzione si rinvia alle disposizioni di legge applicabili.

Il Commissario Straordinario
ex DPCM 5 settembre 2025
Ing. Giuseppe Fasiol

Tofana S.r.l.

.....

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi e con gli effetti degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
Sostituisce la firma autografa.*
